

Legge regionale 04 giugno 2009 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

**Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.**

**Art. 30 ter**

*(Funzioni della Regione)(1)*

1. La Regione, nei confronti dell'Agencia, esercita le seguenti funzioni:

**a)** nomina gli organi;

**b)** definisce l'assetto organizzativo, nonché la dotazione organica suddivisa per categorie e profili professionali;

**c)** definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;

**d)** esercita attività di vigilanza e controllo;

**e)** adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione.

(2)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

2 Parole soppresse al comma 2 da art. 7, comma 1, L. R. 14/2023